

LE SENTENZE

LE SENTENZE

Organo	Cassazione Civile Sezione 5
Riferimento	23357 – 19 settembre 2019
Dispositivo	
L'AF non ha legittimazione a procedere all'accertamento analitico-induttivo quando si verifichi uno scostamento non significativo dei ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo studio di settore	

COMPENDIO

Appare fondamentale, nella fattispecie, definire allora il **grave scostamento**. La stessa Cassazione, stessa Sezione, con sentenza **8855/2019**, ha precisato che essa varia in base a plurimi fattori quali la storia commerciale, il periodo di riferimento, la situazione economica, il segmento di mercato ove si operi ma che è comunque possibile fare riferimento **agli artt. 2, comma 1 lettera a) e 1, comma 2, lettera b) del DPR 570/1996** secondo cui sono gravi le contraddizioni quando lo scostamento **è superiore al 10%** del valore complessivo delle voci interessate.

Nella sentenza in argomento la Corte ricorda che *"anche da ultimo, con l'ordinanza n. 8854 del 2019, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito che l'Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all'accertamento induttivo, allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, ma solo quando venga ravvisata una **grave incongruenza**"* ed aggiunge *"né appare decisivo il riferimento del giudice di appello all'antieconomicità della gestione, poiché è pacifico tra le parti che l'atto impositivo di basi unicamente sulle risultanze degli studi di settore, per cui la sua motivazione non può essere successivamente integrata in sede contenziosa;..."*